



L'autonomia del diritto dell'Unione e l'esecuzione dei lodi arbitrali ICSID: spunti di riflessione alla luce della sentenza *Commissione c. Regno Unito e Irlanda del Nord*

LUIGIMARIA RICCARDI*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il contesto in cui si inserisce la causa oggetto della sentenza della Corte di giustizia – 3. La violazione del principio di leale cooperazione per aver omesso, la Corte Suprema del Regno Unito, di tener conto del rischio di conflitto con le decisioni pendenti di fronte alla Commissione e/o agli organi giurisdizionali dell'Unione – 4. L'applicazione selettiva dell'art. 351 TFUE da parte della Corte Suprema del Regno Unito – 5. La protezione dell'autonomia del diritto dell'UE a fronte dell'esecuzione di un lodo arbitrale da parte di uno Stato membro dell'Unione – 6. Segue: riflessioni critiche sulla portata dell'obbligo sancito dall'art. 54 della Convenzione ICSID alla luce delle Conclusioni dell'AG Emiliou – 7. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Il rapporto tra il diritto dell'Unione europea ed il diritto internazionale degli investimenti ha assunto già da diversi anni un carattere particolarmente conflittuale¹. Come ben evidenziato nella saga *Micula*², l'obbligo di dare

* Ricercatore TDA in Diritto dell'Unione europea, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa.

¹ M. POTESTÀ, *Il caso Eastern Sugar: accordi bilaterali sugli investimenti, Unione europea e diritto comunitario*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2008, p. 1055 ss.; A. GIARDINA, *La Question du Droit Applicable: l'Application Directe du Droit Européen et Son Influence sur le Droit et l'Arbitrage des Investissements*, in C. KASSEDJIAN (dir.), *Le Droit Européen et l'Arbitrage d'Investissement*, Paris, 2011, p. 149 ss.

² Si tratta di una serie di giudizi protrattasi per più di 15 anni. *Ioan Micula, Viorel Micula, S.C. European Food S.A, S.C. Starmill S.R.L. e S.C. Multipack S.R.L. c. Romania [I]*, Caso ICSID ARB/05/20, Lodo, 11 dicembre 2013; *Ioan Micula, Viorel Micula e altri c. Romania [II]*, Caso ICSID ARB/14/29, Lodo, 5 marzo 2020. Sulla vicenda Micula, v. C. TIETJE, C. WACKERNAGEL,

esecuzione a lodi arbitrali in materia di investimenti internazionali, che prevedano il risarcimento del danno a carico di uno Stato membro (quello dell'investimento), può contrastare con le norme dell'Unione che vietano gli aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE). La saga *Micula* offre una dimostrazione di come uno Stato membro possa essere messo davanti alla difficile scelta tra rispettare il diritto dell'UE e adempiere ai propri obblighi di diritto internazionale.

Nella causa *Commissione c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*³, la Corte di giustizia si è pronunciata, per la prima volta, sull'esecuzione di un lodo da parte di uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro, emesso da un tribunale arbitrale ai sensi della Convenzione per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (ICSID)⁴. Quest'ultima, come è noto, è un accordo internazionale che gli Stati membri dell'UE hanno ratificato prima di aderire all'UE e che, quindi, dal punto di vista dell'Unione, rientrerebbe, ai sensi dell'art. 351 TFUE, negli obblighi antecedenti l'adesione all'UE.

Nella sentenza in oggetto, viene in rilievo la violazione del diritto dell'Unione da parte del Regno Unito in conseguenza della pronuncia con cui la Corte Suprema di tale Stato (dopo il recesso dall'Unione, ma prima della fine del periodo di transizione)⁵ ha riconosciuto e dato esecuzione al lodo arbitrale del 2013 reso proprio nella controversia *Micula c. Romania*⁶ sopra menzionata. Il tribunale arbitrale, istituito sulla base della Convenzione ICSID, aveva condannato la Romania a versare agli investitori svedesi un cospicuo risarcimento danni⁷. La Commissione ha ritenuto che, riconoscendo e dando esecuzione al lodo, la Corte Suprema del Regno Unito abbia violato il principio di leale cooperazione ai sensi dell'art. 4, 3° c., TUE, la clausola di subordinazione contenuta nell'art. 351 TFUE, il procedimento di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE e l'obbligo di

Enforcement of Intra-EU ICSID Awards: Multilevel Governance, Investment Tribunals and the Lost Opportunity of the "Micula" Arbitration, in *Journal of World Investment and Trade*, 2015, p. 205 ss; F. D'AMARIO, *L'esecuzione dei lodi ICSID e l'autonomia dell'ordinamento europeo: il caso Micula*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2023, n. 1, pp. 191-210.

³ Corte giust., 14 marzo 2024, causa C-516/22, *Commissione europea c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, ECLI:EU:C:2024:231.

⁴ Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d'altri Stati, conclusa a Washington il 18 marzo 1965.

⁵ Corte Suprema del Regno Unito, sentenza del 19 febbraio 2020, *Micula c. Romania*, UKSC 2018/0177, disponibile su <https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2018-0177.html>. Per un primo commento alla sentenza della Corte Suprema, v. T. SHIPLEY, *AG Emiliou's Opinion in Commission v UK (C-516/22) – Did the UK Supreme Court infringe EU law?*, in *EU Law Live*, 23 novembre 2023.

⁶ *Ioan Micula, Viorel Micula, S.C. European Food S.A., S.C. Starmill S.R.L. and S.C. Multipack S.R.L. v. Romania [I]*, Caso ICSID No. ARB/05/20.

⁷ La somma ammonta a 791 882 452 lei rumeni (RON) (all'incirca EUR 160 milioni al tasso di cambio attuale). Il contenzioso concerneva l'applicazione dell'accordo bilaterale sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti (TBI) tra la Romania e la Svezia, concluso nel 2003, prima dell'ingresso della prima nell'UE.

sospensione previsto dall'art. 108, c. 3, TFUE. Sul caso, si era espresso anche l'Avvocato generale (AG) Emiliou che aveva raggiunto le medesime conclusioni⁸.

Anticipiamo fin d'ora che, secondo la Corte di giustizia, sebbene l'art. 351 TFUE costituisca una deroga al primato del diritto UE sugli obblighi internazionali degli Stati membri antecedenti l'adesione all'UE, la sua interpretazione deve rimanere restrittiva. La Corte di giustizia, nella sentenza in commento, seguendo le conclusioni dell'AG Emiliou, ha distinto tra l'«interesse puramente fattuale» che tutte le Parti hanno all'esecuzione dei lodi arbitrari secondo la Convenzione ICSID e l'esistenza di un «diritto», ai sensi dell'art. 351, 1° c. TFUE, della Parte contraente all'esecuzione di uno specifico lodo⁹, diritto che implicherebbe la possibilità di applicare la disposizione in questione e far prevalere l'obbligo internazionale su quello di leale cooperazione cui fa riferimento l'art. 4 TUE. Poiché gli investitori nella causa *Micula* erano stabiliti in Svezia e hanno cercato di far eseguire il lodo da un tribunale del Regno Unito (durante il periodo di transizione, il Regno Unito non era più Stato membro dell'UE, anche se era tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto UE) nei confronti di un altro Stato membro, la clausola di subordinazione prevista dall'art. 351, 1° c. TFUE non era applicabile. Al contrario, la Corte Suprema del Regno Unito ha attribuito a tale disposizione una portata ampia. In secondo luogo, la Corte ha accertato che un'ulteriore violazione dell'art. 4, 3° c., TUE deriva dal mancato rispetto, da parte del giudice britannico, dell'obbligo di sospensione del proprio procedimento in attesa della decisione del giudice di Lussemburgo che, nello specifico, avrebbe statuito anche sulla portata dell'art. 351 TFUE. In terzo luogo, sempre secondo la Corte di giustizia, il Regno Unito ha violato l'obbligo di leale cooperazione per aver ordinato ad un altro Stato membro (la Romania, nel caso di specie), di dare esecuzione al lodo arbitrale reso proprio nella controversia *Micula c. Romania*, violando il diritto UE che invece lo vietava, attraverso una decisione della Commissione, in quanto aiuto di Stato illegittimo. Infine, secondo la Corte, il Regno Unito non ha rispettato gli obblighi stabiliti ai sensi dell'art. 267 TFUE poiché, nonostante fossero emersi dubbi sulla corretta interpretazione dell'art. 351 TFUE, la sua Corte suprema non ha proceduto ad avvalersi del rinvio pregiudiziale pur avendone l'obbligo come giudice di ultima istanza. Il rischio in cui è incorso il giudice britannico è quello di una errata interpretazione, così come è di fatto avvenuto.

L'importanza della sentenza *Commissione c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord* è triplice. In primo luogo, si tratta di un ricorso per infrazione nei confronti del Regno Unito (come è noto, quindi, di un ex Stato membro dell'UE), che sarebbe venuto meno, secondo la Commissione, agli obblighi derivanti dal diritto dell'UE durante il periodo transitorio, successivo all'entrata in vigore dell'accordo di recesso¹⁰. In secondo luogo, la sentenza consolida la

⁸ Conclusioni dell'Avvocato generale EMILIOU presentate il 9 novembre 2023, causa C-516/22, *Commissione europea c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*.

⁹ Corte giust., 14 marzo 2024, causa C-516/22, *Commissione europea c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, cit., punto 76.

¹⁰ Da un punto di vista procedurale, il Regno Unito ha rinunciato al diritto di depositare un controricorso, pertanto, la sentenza è stata pronunciata in contumacia.

giurisprudenza che ha avuto origine nella causa *Achmea*¹¹ sul rapporto tra l'autonomia del diritto dell'UE e le norme sulla risoluzione arbitrale delle controversie investitori-Stato previste dal diritto internazionale. A questo si lega la questione relativa all'applicazione dell'art. 351 TFUE rispetto all'obbligo internazionale degli Stati membri dell'Unione di conformarsi, ai sensi dell'art. 54 della Convenzione ICSID, ad un lodo arbitrale, richiamando i principi interpretativi propri del diritto internazionale dei trattati. In terzo luogo, la sentenza si affianca alla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla violazione da parte di un tribunale di ultimo grado del principio dell'*acte clair*¹², aspetto sul quale peraltro non ci soffermeremo nel presente contributo.

Il presente scritto ha l'obiettivo di svolgere alcune considerazioni critiche sul tema dell'autonomia del diritto dell'UE e dell'applicazione dell'art. 351 TFUE rispetto all'obbligo degli Stati membri dell'Unione di dare esecuzione ad un lodo arbitrale in virtù dell'art. 54 della Convenzione ICSID. A tal fine, nel secondo paragrafo verrà ricostruito il contesto in cui si inserisce la causa oggetto della sentenza della Corte di giustizia. Di seguito, nel terzo paragrafo si esaminerà la violazione del principio di leale cooperazione, affermata sia nelle Conclusioni dell'AG Emiliou, sia nella sentenza della Corte di giustizia. Nel quarto paragrafo si analizzeranno l'applicazione dell'art. 351, 1° c. TFUE e le conseguenze dell'omesso riferimento al secondo comma della medesima disposizione da parte della Corte Suprema del Regno Unito. Si procederà, poi, nel quinto paragrafo, all'esame del principio di autonomia del diritto dell'UE che, sulla scia di quanto affermato dalla Corte di giustizia nelle sentenze *Achmea*¹³ e *Komstroy*¹⁴, comporta l'impossibilità di dare esecuzione a lodi arbitrali ICSID nell'UE, in violazione dell'esclusività della giurisdizione del giudice dell'Unione in materia di investimenti internazionali. Nel sesto paragrafo, infine, verranno svolte alcune riflessioni critiche sull'art. 54 della Convenzione ICSID così come interpretato

¹¹ Corte giust., Grande Sezione, 6 marzo 2018, causa C-284/16, *Slowakische Republik c. Achmea BV*, ECLI:EU:C:2018:158.

¹² Corte giust., 4 ottobre 2018, causa C-416/17, *Commissione c. Francia*, ECLI:EU:C:2018:811.

¹³ V. tra gli altri, E. CIMIOTTA, *The First Ever Interpretative Preliminary Ruling Concerning the Validity of an International Agreement Between EU Member States: The Achmea Case*, in *European Papers*, 2018, p. 337; L. PANTALEO, *La mancata esecuzione del lodo arbitrale nel caso Achmea: quale futuro per le controversie in materia di investimento intra-UE?*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2018, p. 689; J.H. POHL, *Intra-EU Investment Arbitration After the Achmea Case: Legal Autonomy Bounded by Mutual Trust?*, in *European Constitutional Law Review*, 2018, 767-791, spec. p. 773; M. FANOU, *Intra-European Union investor-State arbitration post-Achmea: RIP?* in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2019, pp. 316-340; V. KOROM, *Intra-EU BITs in Light of the Achmea Decision*, in *Central European Journal of Comparative Law*, 2022, p. 97, spec. p. 101.

¹⁴ Corte giust., Grande Sezione, 2 settembre 2021, causa C-741/19, *Repubblica di Moldova c. Komstroy LLC*, ECLI:EU:C:2021:655, punto 42. Sulla sentenza *Komstroy* e sui suoi riflessi sul diritto dell'UE, v., tra gli altri, J. ODERMATT, *Is EU Law International? Case C-741/19 Republic of Moldova v Komstroy LLC and the Autonomy of the EU Legal Order*, in *European Papers*, 2021, pp. 1255-1268; A. DASHWOOD, *Republic of Moldova v Komstroy LCC: Arbitration under Article 26 ECT outlawed in Intra-EU Disputes by Obiter Dictum*, in *European Law Review*, 2022, pp. 127-140; R. GARCÍA, J. ANGEL, *El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reafirma su postura contra el arbitraje de inversiones intracomunitario: las sentencias Komstroy y PL Holdings tras la sentencia Achmea*, in *Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones*, 2022, n. 1, pp. 127-141.

dalla Corte Suprema e dall'AG Emiliou e sulle difficoltà che tale norma pone dal punto di vista dei rapporti tra i sistemi di risoluzione arbitrare delle controversie Stato-investitore e l'autonomia del diritto dell'UE.

2. Il contesto in cui si inserisce la causa oggetto della sentenza della Corte di giustizia

Prima di procedere all'esame della sentenza della Corte di giustizia, è opportuno richiamare brevemente il contesto in cui si inserisce la causa nell'ambito della quale la stessa è stata pronunciata. Occorre premettere che nel dicembre 2013 un tribunale arbitrale, istituito sulla base della Convenzione ICSID, aveva condannato la Romania al pagamento di un risarcimento a favore di alcuni investitori stranieri per la violazione di un trattato bilaterale di investimento (TBI), concluso nel 2002 tra Svezia e Romania e di poco precedente l'adesione di quest'ultima all'Unione europea. Nel 2014, quando la Romania si accingeva a predisporre il pagamento del risarcimento stabilito dal lodo arbitrale, la Commissione europea adottava un'ingiunzione ai sensi del regolamento UE 659/1999¹⁵, con la quale intimava alla Romania di sospendere ogni forma di esecuzione del lodo internazionale, in attesa di una verifica sulla compatibilità tra questo e la normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato. In effetti, l'incompatibilità veniva poi confermata dalla Commissione con una decisione del 2015¹⁶. Lesi nei loro interessi dalla decisione della Commissione, gli investitori l'hanno impugnata dinanzi al Tribunale dell'UE. Con la sentenza del 18 giugno 2019 *European Food SA*¹⁷ il giudice dell'Unione ha accolto il ricorso. La Commissione ha così impugnato la sentenza del Tribunale, poi annullata dalla Corte di giustizia con sentenza del 25 gennaio 2022¹⁸. Tuttavia, la Corte di giustizia ha confermato la posizione del Tribunale che aveva ritenuto che la Commissione non potesse adottare una decisione in materia di aiuti di Stato avente ad oggetto situazioni giuridiche che si erano verificate prima dell'adesione della Romania all'Unione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse commesso un errore di diritto nello statuire che la sentenza *Achmea* fosse irrilevante nel caso di specie. La Corte ha poi ritenuto che il consenso della Romania al sistema di arbitrato previsto dal TBI fosse divenuto privo di oggetto a seguito dell'adesione di tale Stato membro all'Unione. Poiché il Tribunale non aveva esaminato, nella sua sentenza, tutti i motivi invocati dagli investitori, la Corte di giustizia ha rinviato la causa al

¹⁵ Regolamento (CE) N. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, *recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE*, in GUCE L 83 del 27 marzo 1999, p. 1.

¹⁶ Decisione (UE) 2015/1470 della Commissione del 30 marzo 2015 *relativa all'aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale Micula/Romania dell'11 dicembre 2013* [notificata con il numero C(2015) 2112], in GUUE L 232 del 4 settembre 2015, p. 43.

¹⁷ Trib., 18 giugno 2019, cause T-624/15, T-694/15 e T-704/15, *European Food SA e altri c. Commissione europea*, ECLI:EU:T:2019:423.

¹⁸ Corte giust., Grande Sezione, 25 gennaio 2022, causa C-638/19 P, *Commissione europea c. European Food SA e a.*, ECLI:EU:C:2022:50.

Tribunale per una nuova sentenza. Ad oggi, il procedimento risulta ancora pendente dinanzi a quest'ultimo.

Il 17 ottobre 2014 il lodo sopra citato è stato registrato presso la *High Court of England and Wales* in base alle disposizioni dell'*Arbitration Act 1966*¹⁹ che attua la Convenzione ICSID nel Regno Unito. Il 20 gennaio 2017, la *High Court* ha respinto l'istanza, presentata dalla Romania, di annullamento della registrazione, ma ha accolto la domanda della stessa di sospensione dell'esecuzione fino alla definizione del primo procedimento dinanzi al Tribunale dell'UE. Successivamente, il 27 luglio 2018, la *Court of Appeal* ha ritenuto che ai giudici inglesi fosse precluso, sulla base del principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, 3° c., TUE, di ordinare l'esecuzione immediata del lodo, nei limiti in cui una decisione della Commissione vieti alla Romania di erogare il risarcimento concesso. Su tale base, essa ha respinto il ricorso degli investitori Micula avverso la sospensione dell'esecuzione disposta dalla High Court, ma ha ordinato alla Romania di prestare una garanzia.

Con sentenza del 19 febbraio 2020 nella causa *Micula c. Romania*, la Corte Suprema del Regno Unito ha invece ordinato l'esecuzione del lodo. Fondandosi sull'art. 351, 1° c., TFUE, ha concluso che l'esecuzione di detto lodo era disciplinata da un trattato multilaterale, la Convenzione ICSID, stipulato dal Regno Unito prima della sua adesione all'UE che imponeva a quest'ultimo obblighi la cui esecuzione può essere pretesa da Stati terzi che sono parti di tale accordo.

Con ricorso per infrazione depositato il 29 luglio 2022, la Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia di dichiarare che il Regno Unito, autorizzando l'esecuzione del lodo arbitrale reso nella causa Micula, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti: *a)* ai sensi dell'art. 4, 3° c., TUE, in combinato disposto con l'art. 127, 1° c., dell'accordo di recesso²⁰, avendo statuito sull'interpretazione dell'art. 351, 1° c. TFUE e sulla sua applicazione all'attuazione del lodo arbitrale, nonostante la stessa questione fosse stata oggetto di decisioni vigenti della Commissione e fosse in procinto di essere decisa dai giudici dell'Unione; *b)* ai sensi dell'art. 351, 1° c. TFUE in combinato disposto con l'art. 127, 1° c., dell'accordo di recesso, avendo interpretato e applicato erroneamente le nozioni di «diritti (...) [di] uno o più Stati terzi» e «pregiudicati dai trattati»; *c)* ai sensi dell'art. 267, 1° c., lett. a) e b), e 3° c., TFUE, in combinato disposto con l'art. 127, 1° c., dell'accordo di recesso, avendo omesso di sollevare una questione di validità dell'ingiunzione di sospensione del 2014 e della decisione di avvio del 2014, e avendo omesso, in qualità di giudice di ultima istanza, di rivolgere alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione in relazione a un atto che non era un *acte clair né un acte éclairé*; *d)* ai sensi dell'art. 108, 3° c., TFUE, in combinato disposto con l'art. 127, 1° c., dell'accordo di recesso, avendo ingiunto alla Romania di violare gli obblighi a essa incombenti in forza del diritto dell'Unione, derivanti dall'ingiunzione di sospensione del 2014.

¹⁹ *Arbitration Act 1996* disponibile su <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents>.

²⁰ Sull'Accordo di recesso del Regno Unito dall'UE, v. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_it.

3. La violazione del principio di leale cooperazione per aver ommesso, la Corte Suprema del Regno Unito, di tener conto del rischio di conflitto con le decisioni pendenti di fronte alla Commissione e/o agli organi giurisdizionali dell'Unione

Occorre innanzitutto esaminare la posizione della Corte di Giustizia con riguardo al primo motivo addotto dalla Commissione a sostegno del suo ricorso per infrazione contro il Regno Unito.

Secondo la Commissione, il principio di leale cooperazione impone ad un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dell'UE, qualora sia investita di una causa che è già oggetto di un'istruttoria della Commissione o di un procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione, di sospendere il proprio procedimento, salvo che sia minimo il rischio di conflitto tra la sua futura sentenza e la probabile decisione della Commissione.

Attraverso il procedimento di riconoscimento e di esecuzione che gli investitori nel caso *Micula* hanno avviato nel Regno Unito, la Corte Suprema – secondo la Commissione – è stata investita di una questione che richiedeva l'interpretazione delle medesime disposizioni di diritto dell'Unione in relazione alle stesse misure, già decise dalla Commissione e oggetto di procedimenti pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione. Pur essendo consapevole che l'obbligo di leale cooperazione continuava ad applicarsi, in quanto il Regno Unito era ancora vincolato al diritto dell'Unione europea durante il periodo di transizione, la Corte Suprema ha deciso comunque di emettere una sentenza definitiva in materia, dando luogo a un rischio di conflitto tra tale sentenza e le decisioni pendenti della Commissione e/o degli organi giurisdizionali dell'Unione sulla stessa questione. La Corte Suprema ha infatti riconosciuto che una tale sospensione si sarebbe posta in contrasto con gli obblighi derivanti dalla Convenzione ICSID. Sulla base di quest'ultima, il lodo, una volta divenuto definitivo, non può essere rimesso in discussione nel merito dal giudice nazionale richiesto della sua esecuzione²¹. Si tratta, in sostanza, di un evidente contrasto tra gli obblighi del Regno Unito derivanti, da un lato, dall'essere parte contraente della Convenzione ICSID e, dall'altro lato, dal diritto dell'Unione cui ancora tale Stato era vincolato.

L'AG Emiliou, nelle sue Conclusioni, si è basato sulla giurisprudenza della Corte di giustizia elaborata nella causa *Masterfoods*²² per sostenere che la Corte Suprema fosse tenuta a sospendere il procedimento e ad astenersi dall'emettere una decisione definitiva in virtù del dovere di leale cooperazione. Secondo tale giurisprudenza, i giudici nazionali devono, infatti, sospendere il procedimento quando esaminano una controversia il cui esito dipenderà dalla validità di una decisione della Commissione per adempiere al loro dovere di leale cooperazione. Ciò al fine di evitare sentenze che contraddicano tale decisione, consentendo al tempo stesso ai tribunali dell'UE di pronunciarsi sulla sua validità. Seguendo questo

²¹ Con l'unica eccezione, prevista dall'art. 55 della Convenzione ICSID, in cui il giudice nazionale è tenuto a riconoscere l'immunità dalla giurisdizione esecutiva dello Stato i cui beni siano oggetto del procedimento di esecuzione. Cfr., Corte Suprema del Regno Unito, cit., punto 68.

²² Corte giust., 14 dicembre 2000, Causa C-344/98, *Masterfoods Ltd c. HB Ice Cream Ltd*, ECLI:EU:C:2000:689.

ragionamento, la Corte Suprema era tenuta a sospendere il procedimento fino a quando la Corte di giustizia non si fosse pronunciata nella già citata causa *European Food*. Questo per evitare il rischio che la sua sentenza contraddicesse la decisione della Commissione. Ora, l'argomentazione della Commissione (e il ragionamento dell'AG) si collegano all'applicazione dell'art. 351 TFUE, sulla cui portata ci soffermeremo nel paragrafo successivo. L'interpretazione di tale disposizione è importante perché la Corte Suprema ha ritenuto che gli obblighi internazionali del Regno Unito non fossero in contrasto con il diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 351 TFUE e che la questione giuridica pendente dinanzi ad essa fosse diversa da quella dinanzi alla Corte di giustizia nella causa *European Food*. Nelle Conclusioni dell'AG si afferma tuttavia che la Corte Suprema avrebbe dovuto innanzitutto verificare se l'art. 351, 1° c., TFUE, si applicasse al procedimento in esame per poter poi esaminare se far prevalere o meno l'obbligo internazionale di dare esecuzione al lodo.

La stessa Corte Suprema ha riconosciuto che esisteva il rischio di decisioni contraddittorie che avrebbero fatto scattare l'applicazione del dovere di leale cooperazione²³. Tale rischio derivava dalla possibilità concreta che i giudici nazionali rendessero decisioni divergenti in relazione all'attuazione del lodo.

L'argomentazione svolta dalla Corte Suprema, secondo cui non spettava alla Corte di giustizia determinare la portata degli obblighi del Regno Unito ai sensi della Convenzione ICSID, non è convincente. Nell'ambito del rapporto che si instaura tra i giudici degli Stati membri dell'UE e la Corte di giustizia nel procedimento di rinvio pregiudiziale, quest'ultima ha la competenza ad interpretare la portata del diritto dell'Unione (in questo caso, l'art. 351, 1° c. TFUE). Inoltre, in merito all'argomento avanzato dalla Corte Suprema secondo cui era da ritenersi remota la possibilità che il Tribunale o la Corte di giustizia si pronunciasse sull'applicabilità dell'art. 351, 1° c. TFUE, tale affermazione è stata giustamente respinta dalla Corte di giustizia.

4. L'applicazione selettiva dell'art. 351 TFUE da parte della Corte Suprema del Regno Unito

La clausola di subordinazione contenuta nell'art. 351, 1° c., TFUE, ai sensi della quale le disposizioni dei Trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dalle Convenzioni concluse dagli Stati membri con Stati terzi, richiede per la sua applicazione due condizioni: *a*) si deve trattare di una Convenzione conclusa anteriormente all'entrata in vigore dell'allora Trattato CEE, il 1958, o alla data dell'adesione di uno Stato membro dell'Unione; *b*) lo Stato terzo deve trarre da tale Convenzione diritti di cui può pretendere il rispetto da parte dello Stato membro interessato.

Tale disciplina ha portata generale e si applica a qualsiasi convenzione internazionale, indipendentemente dal suo oggetto, atta ad incidere sull'applicazione dei Trattati istitutivi dell'UE, consentendo di disapplicare una

²³ *Ivi*, punto 57.

norma di diritto primario o derivato per rispettare gli obblighi previamente assunti con Stati terzi²⁴. In concreto, l'art. 351, 1° c., TFUE stabilisce la subordinazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'UE rispetto a quelli precedentemente contratti con Stati terzi. In questo modo, si proteggono i diritti degli Stati terzi derivanti da accordi conclusi con Stati membri prima che questi ultimi aderissero all'UE.

La Corte di giustizia ha ritenuto che, quando il rapporto giuridico sottostante il contrasto normativo tra i due ordinamenti si realizza a livello intraeuropeo, non vi sia possibilità per gli Stati membri di disattendere gli obblighi di diritto dell'Unione per adempiere a quelli di natura pattizia assunti prima dell'adesione²⁵.

La Corte Suprema inglese, invece, non essendo il Regno Unito più soggetto all'art. 351 TFUE dopo il recesso dall'Unione europea, adotta una prospettiva diversa e fa prevalere gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione ICSID sull'obbligo discendente dal principio di leale cooperazione ai sensi dell'art. 4, 3° c., TUE.

Il giudice britannico ha ritenuto che la protezione offerta dall'art. 351 1° c. TFUE agli accordi internazionali vincolanti lo Stato membro debba trovare applicazione anche quando lo Stato debba adempiere ad obblighi di natura collettiva (o *erga omnes partes*), il rispetto dei quali non è interesse specifico di uno o più Stati contraenti, ma di tutti gli Stati parte di un trattato multilaterale²⁶, siano essi Stati membri dell'UE oppure Stati terzi. Secondo la Corte del Regno Unito, pur avendo la controversia originaria una dimensione interamente intra-UE (investitore svedese, da un lato, e Romania, dall'altro), il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi ICSID costituirebbero obblighi di natura collettiva il cui adempimento sarebbe assicurato dall'art. 351 TFUE, a scapito di altri obblighi imposti dal diritto dell'UE come quello di leale cooperazione.

Per giungere a tale risultato interpretativo la Corte Suprema ha letto l'art. 351 TFUE in modo selettivo. Il giudice inglese si è concentrato esclusivamente sul primo comma della disposizione in questione (la regola di conflitto a favore degli accordi precedenti), per affermare che gli obblighi derivanti dalla Convenzione ICSID prevarrebbero sul diritto dell'UE, dal momento che il Regno Unito aveva aderito alla Convenzione ICSID prima di entrare nell'Unione. Invece, la sentenza non fa alcun cenno al 2° c. dell'art. 351 TFUE che prevede l'obbligo per lo Stato o gli Stati membri interessati di ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità tra i Trattati UE e le convenzioni in contrasto con essi. Questa scelta ha consentito alla Corte Suprema di raggiungere un duplice risultato. Da un lato, ha evitato di dover analizzare e affermare l'incompatibilità tra il lodo ICSID (compresa la sua esecuzione) e la decisione della Commissione europea del 2015 secondo cui il pagamento del risarcimento del danno costituiva un aiuto di Stato vietato ai sensi del diritto dell'Unione. Facendo riferimento all'art. 351, 1° c., TFUE la Corte

²⁴ R. MASTROIANNI, *Commento all'articolo 351 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione Europea*, Milano, 2014, II ed., p. 2545

²⁵ Corte giust., 22 settembre 1988, causa C-286/86, *Deserbais*, punti 17, 18.

²⁶ Corte giust., 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, *RTE e ITP c. Commissione*, ECLI:EU:C:1995:98, punto 84; Corte giust., 18 novembre 2003, causa C-216/01, *Budějovický Budvar*, ECLI:EU:C:2003:618, punto 148.

Suprema ha concluso che tale incompatibilità non esiste²⁷. Pertanto, la Corte Suprema ha ritenuto che non fosse necessario affrontare l'incompatibilità tra gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione ICSID e il diritto dell'UE²⁸. Dall'altro lato, la Corte Suprema ha evitato di affrontare l'obbligo autonomo che incombe su uno Stato membro di eliminare qualsiasi potenziale incompatibilità con gli obblighi discendenti dall'appartenenza all'UE, di cui al 2° c. dell'art. 351 TFUE. Se la Corte Suprema avesse tenuto in considerazione l'applicazione anche di quest'ultima previsione, avrebbe con ogni probabilità dovuto ricavare dalla norma in questione l'obbligo di rifiutare l'esecuzione dei lodi ICSID intra-UE all'interno dell'Unione.

L'applicazione selettiva dell'art. 351 TFUE da parte della Corte Suprema del Regno Unito ha comportato l'impossibilità di esaminare due aspetti importanti: da un lato, se l'obbligo di eliminare le incompatibilità tra gli accordi conclusi con Stati terzi da parte di singoli Stati membri prima della loro adesione all'Unione (come la Convenzione ICSID per il Regno Unito nel caso di specie) e i Trattati dell'UE, come previsto dall'art. 351, 2° c., TFUE (nella misura in cui esprime un dovere di leale cooperazione), sia di per sé un valido e sufficiente argomento per imporre la sospensione dell'esecuzione di un lodo ICSID intra-UE, come quello richiesto dalla Romania; dall'altro lato, se l'obbligo di rimuovere l'incompatibilità da parte dello Stato membro dell'Unione sorga nel momento in cui venga accertata in concreto la presenza di un conflitto convenzionale oppure anche già a fronte del pericolo di un conflitto futuro tra trattati.

5. La protezione dell'autonomia del diritto dell'UE a fronte dell'esecuzione di un lodo arbitrale da parte di uno Stato membro dell'Unione

Nella citata sentenza *Micula c. Romania*, la Corte Suprema del Regno Unito ha osservato che in vari altri Stati membri dell'UE²⁹ erano in corso procedimenti di esecuzione del lodo oggetto della decisione della Commissione del 2015. In uno di tali Stati (il Belgio), il giudice nazionale competente aveva già sottoposto alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali relative all'esecuzione del lodo e al rispetto del principio di leale cooperazione ai sensi dell'art. 4, 3° c., TUE. In particolare, la Corte Suprema aveva richiamato la causa *Romatsa e a.*³⁰ in cui il giudice del rinvio, la Corte di Appello di Bruxelles, aveva chiesto se la decisione del Tribunale, a cui

²⁷ Corte Suprema del Regno Unito, cit., par. 85.

²⁸ Ibidem, in cui si afferma che: «By virtue of article 351 TFEU this means that the obligations on the United Kingdom arising from the ICSID Convention are not... affected by the provisions of the Treaties».

²⁹ Francia, Belgio, Lussemburgo e Svezia.

³⁰ Corte giust., ordinanza del 21 settembre 2022, causa C-333/19, *Romatsa e a.*, ECLI:EU:C:2022:749. Il ricorso è stato avanzato nell'ambito di controversie tra cittadini svedesi residenti in Romania, e European Food SA, Starmill SRL e Multipack SRL, società da loro controllate, e l'Amministrazione rumena dei servizi del traffico aereo (Romatsa), la Romania, la Commissione Europea e l'Organizzazione Europea per la Sicurezza della Navigazione Aerea (Eurocontrol) in merito ad un pignoramento che i cittadini svedesi avevano effettuato in Belgio verso Eurocontrol, su incarico della Romania, sulla base del lodo nel caso *Micula*.

è stato rinviato il giudizio dalla Corte di giustizia nella causa *European Food*, impedisca al giudice belga di dare esecuzione al lodo arbitrale e se il diritto dell'UE permetta al giudice di disattendere gli obblighi internazionali della Convenzione ICSID, con particolare riferimento al principio di leale cooperazione e al principio di autorità di cosa giudicata. Ai fini della nostra indagine, l'ordinanza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa *Romatsa e a.* appare interessante nella misura in cui, confermando quanto già statuito nella sentenza *European Food*³¹, viene ribadita la necessità di protezione dell'autonomia del diritto dell'UE a fronte dei meccanismi di risoluzione delle controversie Stato-investitore.

L'attribuzione in capo all'UE della competenza esclusiva in materia di investimenti esteri diretti comporta l'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea delle modalità di risoluzione delle controversie investitore-Stato. Tale incompatibilità, secondo la Corte di giustizia deriva dall'esigenza di proteggere l'autonomia del diritto dell'UE. La nozione di autonomia del diritto dell'UE risulta ancora oggi assai generica e dai contorni sfumati³². Essa è posta come baluardo per la protezione dell'ordinamento dell'Unione, senza però che di tale nozione sia mai stata fornita una definizione specifica. Come noto, il riferimento all'autonomia è stato compiuto per la prima volta nella sentenza *Van Gend en Loos*³³. In tale occasione, la Corte di giustizia ha sottolineato che la Comunità (e, oggi, l'Unione) deve essere considerata un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, caratterizzato da peculiarità uniche. In seguito, la medesima formula è stata ripresa nella sentenza *Costa c. Enel*³⁴, dove è stata ribadita l'importanza dell'autonomia dell'allora diritto comunitario (ora, dell'Unione) come fonte giuridica autonoma, strettamente legata ai caratteri distintivi dell'UE e del suo ordinamento giuridico, come il principio del primato e l'efficacia diretta.

Sul piano interno, il carattere autonomo del diritto dell'UE dall'ordinamento nazionale si è tradotto, ad es., nell'individuazione di obblighi specifici in capo alle autorità giurisdizionali nazionali. Queste ultime, nel dare attuazione alle norme dell'Unione, sono così chiamate a riconoscerne la validità, la portata e le caratteristiche peculiari senza che la disciplina statale in materia di adattamento al diritto internazionale possa condizionare l'applicazione di siffatte regole da parte degli organi nazionali degli Stati membri³⁵. In questo contesto, l'autonomia è connessa, tra l'altro, anche alla prerogativa rivendicata come propria dalla Corte di giustizia del controllo sulla validità e interpretazione degli atti giuridici

³¹ Corte giust., Grande Sezione, 25 gennaio 2022, causa C-638/19 P, *Commissione europea c. European Food SA e a.*, cit., punto 140.

³² S. GÁSPÁR-SZILÁGYI, *Between Fiction and Reality: The External Autonomy of EU Law as a "Shapeshifter" After Opinion I/17*, in *European Papers*, 2021, p. 678.

³³ Corte giust., 5 febbraio 1963, causa C-26/62, *NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contro Amministrazione olandese delle imposte*, ECLI:EU:C:1963:1.

³⁴ Corte giust., 15 luglio 1964, causa C-6/64, *Costa c. Enel*, ECLI:EU:C:1964:66.

³⁵ V. B. CORTESE, *À la Recherche d'un Parcours d'Autoconstitution de l'Ordre Juridique Interindividuel Européen: Essai d'une Lecture Pluraliste 50 Ans Après Van Gend en Loos et Costa*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2015, pp. 271-315, spec. p. 290 ss., nelle quali, valorizzando il rilievo che riveste l'esercizio da parte degli organi giudiziari nazionali quali primi custodi del diritto dell'UE, l'A. ritiene che l'ordinamento giurisdizionale dell'Unione possa considerarsi «crypto-fédérale».

dell'Unione³⁶. La Corte di giustizia ha poi sviluppato il concetto di autonomia giurisdizionale dell'UE anche in relazione agli accordi internazionali che prevedono sistemi alternativi di risoluzione delle controversie³⁷ (la dimensione esterna del principio dell'autonomia).

Secondo la giurisprudenza della Corte sviluppata a partire dalla nota sentenza *Achmea*³⁸, gli artt. 267 e 344³⁹ TFUE ostano a una disposizione contenuta in un accordo internazionale concluso tra due Stati membri in base alla quale un investitore di uno di tali Stati può, in caso di controversia relativa ad investimenti nell'altro Stato membro, avviare un procedimento contro quest'ultimo dinanzi ad un tribunale arbitrale, la cui giurisdizione deve essere accettata da tale Stato membro⁴⁰. Infatti, concludendo un siffatto accordo, gli Stati membri dell'Unione contraenti si sottraggono alla giurisdizione dei propri giudici e, quindi, al sistema di rimedi giurisdizionali che l'art. 19, c. 1 TUE impone agli Stati membri di stabilire nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

A partire dall'adesione della Romania all'Unione, il sistema giurisdizionale dell'UE si è sostituito alle procedure di risoluzione di controversie che possono riguardare l'interpretazione o l'applicazione del diritto dell'Unione. Un accordo internazionale che preveda meccanismi di risoluzione delle controversie di tal genere, si porrebbe infatti in contrasto con l'esigenza di proteggere l'autonomia del diritto dell'UE⁴¹.

Dal 1° gennaio 2007, data di adesione della Romania all'Unione, a tale Stato membro ha iniziato ad applicarsi il diritto dell'Unione, e quindi anche gli artt. 107 e 108 TFUE in materia di aiuti di Stato. Il risarcimento richiesto dai ricorrenti Micula nell'arbitrato che ha dato luogo al lodo arbitrale dell'11 dicembre 2013, oggetto della decisione del 2015 della Commissione, non riguardava esclusivamente il danno asseritamente subito prima di tale adesione. Pertanto, la controversia portata dinanzi al tribunale arbitrale non può ritenersi circoscritta in tutti i suoi elementi ad un periodo durante il quale la Romania, non avendo ancora aderito all'Unione, non era ancora vincolata alle norme di diritto dell'Unione⁴².

³⁶ Corte giust., 22 ottobre 1987, causa C-314/85, *Foto-Frost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost.*, ECLI:EU:C:1987:452, punto 17.

³⁷ Corte giust., parere 1/91, 14 dicembre 1991, punto 40, ECLI:EU:C:1991:490; Corte giust., parere 1/09, 8 marzo 2011, ECLI:EU:C:2011:123, punti 55, 68.

³⁸ Corte giust., Grande Sezione, 6 marzo 2018, causa C-284/16, *Slowakische Republik c. Achmea BV*, cit., punto 60.

³⁹ L'art. 344 TFUE stabilisce che: «Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso».

⁴⁰ Corte giust., Grande Sezione, 25 gennaio 2022, causa C-638/19 P, *Commissione europea c. European Food SA e a.*, cit., punto 138.

⁴¹ Corte giust., Grande Sezione, 26 ottobre 2021, causa C-109/20, *Polonia c. PL Holdings Sarl*, ECLI:EU:C:2021:875, punto 45. V. R. MAUREL, *PL Holdings Caso: The Investor Ordered to Pay the Expropriating State's Costs, a New Consequence of Achmea*, in *European Papers*, 2022, pp. 1131-1139.

⁴² Corte giust., Grande Sezione, 25 gennaio 2022, causa C-638/19 P, *Commissione europea c. European Food SA e a.*, cit., punto 140.

Come rilevato dalla Corte di giustizia nella causa *European Food*⁴³, il tribunale arbitrale a cui è stata sottoposta la controversia non appartiene al sistema giurisdizionale dell'Unione. Infatti, da un lato, tale organismo non costituisce un «organo giurisdizionale nazionale», ai sensi dell'art. 267 TFUE. Dall'altro, il lodo arbitrale pronunciato da quest'ultimo non è soggetto, conformemente agli artt. 53 e 54 della Convenzione ICSID, ad un qualsiasi controllo da parte di un tribunale di uno Stato membro in merito alla sua conformità al diritto dell'Unione⁴⁴. Questa constatazione non può essere rimessa in discussione, secondo la Corte, dal fatto che la Romania aveva acconsentito alla possibilità che fosse intentata una controversia nei suoi confronti nell'ambito della procedura arbitrale prevista dal TBI⁴⁵. Infatti, tale consenso, a differenza di quello che sarebbe stato prestato nell'ambito di una procedura di arbitrato commerciale, non trova la sua origine in un accordo specifico che riflette l'autonomia della volontà delle parti in questione, ma risulta da un trattato concluso tra due Stati, i quali hanno acconsentito, in via generale e preventiva, a esentare dalla giurisdizione dei propri organi giurisdizionali nazionali le controversie che possono riguardare l'interpretazione o l'applicazione del diritto dell'Unione a beneficio di una procedura arbitrale⁴⁶. Poiché, a partire dall'adesione della Romania all'Unione, il sistema dei ricorsi previsti dai Trattati istitutivi dell'UE ha sostituito tale procedura arbitrale, il consenso prestato da tale Stato nell'ambito del TBI è stato ritenuto privo di qualsiasi oggetto⁴⁷.

Di conseguenza, secondo la Corte, la clausola compromissoria prevista dall'accordo tra Romania e Svezia, nella parte in cui ha costituito il fondamento del lodo arbitrale oggetto della decisione del 2015⁴⁸, ha messo in discussione il principio dell'autonomia del diritto dell'Unione assicurato dalla pronuncia pregiudiziale, in violazione del principio di leale cooperazione.

Pertanto, la Corte di giustizia ha stabilito che il lodo arbitrale deve essere considerato incompatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con gli artt. 267 e 344 TFUE. Secondo la Corte, queste ultime disposizioni devono essere interpretate nel senso che un giudice di uno Stato membro investito dell'esecuzione forzata del lodo arbitrale oggetto della decisione del 2015 della Commissione è tenuto ad annullare tale lodo e, pertanto, non può in nessun caso procedere alla sua esecuzione.

A giudizio di chi scrive, la posizione espressa dal giudice dell'UE nell'ordinanza *Romatsa*, e ancor prima, nella sentenza *European Food*, solleva alcuni dubbi. L'interpretazione fornita all'art. 344 TFUE appare infatti apodittica e circolare in quanto la Corte richiama la disposizione in questione solo in funzione dell'autonomia dell'Unione senza contestualizzare tale norma con il rispetto degli obblighi internazionali ai sensi degli articoli 53 e 54 della Convenzione ICSID. Tale interpretazione dell'art. 344 TFUE contrasta, inoltre, con l'art. 351 TFUE. Quest'ultima previsione disciplina, infatti, le relazioni e l'eventuale incompatibilità

⁴³ *Ivi*, punto 141.

⁴⁴ *Ivi*, punto 142.

⁴⁵ *Ivi*, punto 143.

⁴⁶ *Ivi*, punto 144.

⁴⁷ *Ivi*, punto 145.

⁴⁸ Art. 8 TBI tra Romania e Svezia.

tra gli obblighi assunti dagli Stati membri con la partecipazione all'UE e quelli derivanti dalle convenzioni previamente stipulate con Stati terzi, al fine di contemperare le esigenze dell'integrazione regionale con il rispetto del diritto internazionale. L'art. 351 TFUE lascia proprio in capo agli Stati membri dell'Unione la risoluzione degli eventuali profili di incompatibilità degli obblighi derivanti da precedenti accordi internazionali con il diritto dell'UE. L'interpretazione circolare dell'art. 344 TFUE non tiene in adeguata considerazione l'art. 351 TFUE che è stato inserito nel Trattato proprio per risolvere le antinomie tra obblighi dell'UE e obblighi internazionali, e a cui la prima norma dovrebbe essere collegata. Il giudice dell'UE avrebbe dovuto considerare il contesto in cui si inserisce l'antinomia in esame e considerare che, nel caso di specie, sarebbe stato più opportuno rivolgere l'attenzione all'applicazione dell'art. 351, 1° c., TFUE e non richiamare genericamente l'art. 344 TFUE. Sebbene l'autonomia del diritto dell'Unione sia menzionata espressamente solo una volta nella sentenza *Commissione c. Regno Unito e Irlanda del Nord*⁴⁹, sembra possibile sostenere che alla base del ragionamento della Corte di giustizia vi sia proprio la medesima interpretazione di tale principio, compiuta sulla scia della sentenza *European Food* e dell'ordinanza *Romatsa* e, soprattutto, della giurisprudenza *Achmea* e *Komstroy*⁵⁰.

6. Segue: riflessioni critiche sulla portata dell'obbligo sancito dall'art. 54 della Convenzione ICSID alla luce delle Conclusioni dell'AG Emiliou

La vicenda *Micula* alla base della sentenza *Commissione c. Regno Unito e Irlanda del Nord* qui in commento offre una dimostrazione di come uno Stato membro dell'UE possa essere posto davanti alla difficile scelta tra rispettare il diritto dell'Unione e adempiere ai propri obblighi di diritto internazionale ai sensi della Convenzione ICSID. Una scelta esclude l'altra⁵¹. È possibile svolgere alcune

⁴⁹ Corte giust., 14 marzo 2024, causa C-516/22, *Commissione europea c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, cit., punto 86.

⁵⁰ Corte giust., Grande Sezione, 2 settembre 2021, causa C-741/19, *Repubblica di Moldova c. Komstroy LLC*, cit., punti 40-66. Come noto, nella causa *Komstroy*, la Corte di giustizia è pervenuta alle medesime conclusioni della sentenza *Achmea*, rispetto all'arbitrato ISDS, ma questa volta con riguardo al meccanismo previsto ai sensi dell'art. 26 del Trattato sulla Carta dell'Energia (TCE). Il TCE è un trattato multilaterale adottato il 17 dicembre del 1994 ed è entrato in vigore il 16 aprile 1998. Esso è il principale strumento normativo internazionale per la protezione degli investimenti esteri nel settore dell'energia. Tra gli altri, v. A. DASHWOOD, *Republic of Moldova v Komstroy LCC: Arbitration under Article 26 ECT outlawed in Intra-EU Disputes by Obiter Dictum*, in *European Law Review*, 2022, pp. 130 ss; P. PASCHALIDIS, *Intra-EU Application of The Energy Charter Treaty: A Critical Analysis of The CJEU's Ruling in Republic of Moldova*, in *European Investment Law and Arbitration Review Online*, 2022, p. 15 ss.

⁵¹ In dottrina è stata utilizzata la metafora c.d. del «sandwich effect», per descrivere la situazione degli Stati membri nei confronti del rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale in seguito alla sentenza *Kadi* del 2008 della Corte di giustizia, v. Corte di giustizia, Grande Sezione, *Kadi e Al Barakat*, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P. In argomento, v. C. ECKES, *EU Counter-Terrorist Sanctions against Individuals: Problems and Perils*, in *European Foreign Affairs Review*, 2012, p. 113 ss.

considerazioni critiche in relazione all'art. 54 della Convenzione ICSID⁵² in materia di esecuzione di un lodo arbitrale che sembrano far giungere ad una conclusione diversa da quella a cui è pervenuta la Corte di giustizia.

Bisogna osservare che, nella sentenza in commento, la Corte di giustizia non svolge un'analisi sulla portata dell'obbligo contenuto nell'art. 54 della Convenzione ICSID e del suo rapporto con l'art. 351 TFUE. Sul punto, però, appaiono interessanti le Conclusioni dell'AG Emiliou.

In primo luogo, la Corte Suprema del Regno Unito, dovendo ricostruire gli obblighi derivanti dall'art. 54 della Convenzione ICSID, ha seguito le regole di interpretazione dei trattati stabilite negli artt. 31 e 32 CVDT. L'art. 54 della Convenzione ICSID è stato infatti interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuire ai suoi termini nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. A tal riguardo, la Corte Suprema ha tenuto conto del contesto dell'art. 54, vale a dire la struttura della Convenzione ICSID, e del fatto che l'art. 64 della stessa Convenzione crea un diritto incondizionato per gli Stati parte di sottoporre dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia qualsiasi controversia relativa all'interpretazione dell'ICSID. Come mezzo di interpretazione supplementare, la Corte Suprema del Regno Unito ha esaminato i lavori preparatori della Convenzione ICSID ed è giunta alla conclusione che anch'essi giustificano l'interpretazione dalla stessa fornita dell'art. 54 della Convenzione. Nella sentenza in commento, la Corte non chiarisce se l'interpretazione dell'art. 54 della Convenzione ICSID da parte della Corte Suprema del Regno Unito contrasti con gli artt. 31 e 32 CVDT. Il fatto che la Corte non precisi se l'interpretazione data dalla Corte Suprema sia in linea con artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna non dimostra necessariamente che la Corte si sia allontanata dalle regole di interpretazione dei trattati fissate dalla Convenzione di Vienna⁵³. È pur vero, però, che la Corte di giustizia non sembra considerare il significato ordinario dei termini dell'art. 54 della Convenzione ICSID nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo della Convenzione, come richiesto dall'art. 31, c. 1 della CVDT.

In secondo luogo, nelle sue Conclusioni, l'AG Emiliou ha osservato che, per comprendere se il Regno Unito abbia violato l'art. 351 TFUE, la Corte di giustizia deve essere in grado di interpretare incidentalmente le disposizioni degli accordi internazionali, anche quando gli stessi non fanno parte del diritto dell'Unione⁵⁴. Il riferimento che l'AG fa all'interpretazione incidentale appare però piuttosto discutibile in quanto la Corte di giustizia non ha il potere di interpretare le disposizioni dei trattati internazionali di cui l'UE non è Parte contraente, come appunto la Convenzione ICSID. Essa può solo esaminare se il trattato internazionale in questione imponga un obbligo che non può essere pregiudicato

⁵² L'art. 54 della Convenzione ICSID stabilisce che: «1) Ciascuno Stato contraente riconosce vincolanti le sentenze pronunciate secondo la presente Convenzione e assicura, sul proprio territorio, l'esecuzione degli obblighi pecuniari imposti nella sentenza come se si trattasse d'un giudizio definitivo d'un tribunale dello Stato in questione. [...]».

⁵³ Corte giust., 25 febbraio 2010, causa C-386/08, *Brita*, cit., punti 40-43.

⁵⁴ Conclusioni dell'Avvocato generale EMILIOU, cit., punto 92.

dalle disposizioni dei Trattati dell'UE⁵⁵. Pertanto, capire se l'art. 54 della Convenzione ICSID crei un obbligo o meno per il Regno Unito e individuare i diritti corrispondenti per gli Stati non membri dell'UE resta una questione di fatto e non di diritto dell'Unione e quindi esterna alla competenza interpretativa della Corte di giustizia. Al contrario, se si ammettesse la possibilità di un'interpretazione incidentale da parte della Corte di giustizia di una norma inserita in un accordo internazionale di cui l'Unione non è parte, ciò a nostro avviso equivarrebbe ad affermare implicitamente che la Convenzione ICSID sia parte del diritto dell'Unione e quindi potenzialmente oggetto dell'interpretazione della Corte di giustizia. Inoltre, come costantemente sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁵⁶, quando l'interpretazione di un trattato (diverso da quello di cui l'UE è parte) si pone nell'ambito di una questione pregiudiziale, su tale accordo si pronuncerà interamente il giudice nazionale. Sembra altrettanto chiaro che ciò dovrebbe avvenire anche quando un giudice nazionale interpreta un trattato allo scopo di decidere se un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE sia o meno necessario. Le implicazioni per il caso di specie sono significative perché, mentre la Commissione europea generalmente deve stabilire i fatti che costituiscono la presunta violazione, in questo caso una questione fondamentale appare essere costituita dal significato dell'art. 54 della Convenzione ICSID. La Corte Suprema del Regno Unito – che ha il legittimo potere di interpretare l'art. 54 della Convenzione ICSID in virtù del fatto che il Regno Unito è parte contraente della Convenzione ICSID – ha affermato che la disposizione in questione deve essere rispettata da tutti gli Stati contraenti della Convenzione ICSID, compresi quegli Stati che non sono (più) membri dell'UE, come il Regno Unito. Se questa sia la corretta interpretazione dell'art. 54 può essere deciso autorevolmente solo dalla Corte internazionale di giustizia secondo la procedura prevista dall'art. 64 della Convenzione ICSID⁵⁷ e non dalla Corte di giustizia dell'UE. Tuttavia, né la Romania – che presumibilmente avrebbe avuto tutto l'interesse a farlo – né alcun altro Stato parte della Convenzione ICSID ha avviato un procedimento davanti alla Corte internazionale di giustizia al fine di contestare, in base al diritto internazionale dei trattati, l'interpretazione dell'art. 54 da parte del Regno Unito. In effetti, l'unica a contestare questa interpretazione dell'art. 54 della Convenzione ICSID del Regno Unito è la Commissione europea, istituzione dell'Unione; ma per l'UE la Convenzione ICSID è *res inter alios acta*.

Dato che, a differenza della Corte di Giustizia, la Corte Suprema del Regno Unito ha il potere di interpretare legittimamente l'art. 54 della Convenzione ICSID, la Corte di giustizia avrebbe dovuto accettare l'interpretazione fornita dalla Corte Suprema del Regno Unito senza poterla contestare. Infatti, poiché tale

⁵⁵ Corte giust., 15 settembre 2011, causa C-264/09, *Commissione c. Slovacchia*, ECLI:EU:C:2011:580, punto 40.

⁵⁶ Corte giust., 2 agosto 1993, causa C-158/91, *Levy*, ECLI:EU:C:1993:332, punto 21; Corte giust., 28 marzo 1995, causa C-324/93, *Evans Medical*, ECLI: ECLI:EU:C:1995:84, punto 29.

⁵⁷ L'art. 64 della Convenzione ICSID stabilisce che: «Le controversie nell'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non fossero composte pacificamente vanno sottoposte alla Corte internazionale di giustizia su domanda d'una qualsiasi Parte alla controversia, a meno che gli Stati interessati non convengano un'altra composizione».

interpretazione spetta esclusivamente al giudice nazionale, non è la Commissione europea, e ancor meno la Corte di giustizia, a poter stabilire se tale interpretazione sia corretta. In ogni caso, qualora un giudice nazionale abbia, come nel caso di specie, dato un'interpretazione in buona fede dell'art. 54 della Convenzione ICSID, conformemente alle regole di interpretazione dei trattati di cui agli artt. 31 e 32 della CVDT, tale interpretazione non può essere messa in discussione dalla Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri e neppure dalla Corte di giustizia dell'Unione, che tra l'altro ha l'obbligo di rispettare tali norme interpretative, essendo esse parte del diritto internazionale consuetudinario. Pertanto, anche se alcuni aspetti dell'interpretazione dell'art. 54 della Convenzione ICSID da parte della Corte Suprema del Regno Unito dovessero apparire discutibili, come suggerisce l'AG Emiliou⁵⁸, ciò non è sufficiente a considerare che la disposizione non possa creare obblighi nei confronti di Stati terzi che devono essere tutelati dall'art. 351 TFUE.

In terzo luogo, l'AG ha ritenuto che la Corte Suprema del Regno Unito abbia semplicemente ommesso di verificare se ciascuno Stato terzo parte della Convenzione ICSID possa invocare la responsabilità internazionale del Regno Unito e agire contro tale Stato, attraverso le procedure previste dal diritto internazionale, al fine di ottenere la cessazione dell'illecito e/o il risarcimento del danno cagionato⁵⁹. Eppure, questa è proprio la domanda a cui la Corte Suprema del Regno Unito sembra aver cercato di rispondere. Quest'ultima è giunta alla chiara conclusione che, ai sensi dell'art. 54 della Convenzione ICSID, qualsiasi Stato terzo che sia parte della Convenzione ICSID avrebbe potuto citare in giudizio il Regno Unito dinanzi la Corte internazionale di giustizia per il mancato riconoscimento e attuazione del lodo ai sensi dell'art. 54 della Convenzione ICSID. In effetti, secondo l'AG Emiliou, l'art. 54 potrebbe creare un obbligo del Regno Unito nei confronti degli Stati terzi parti della Convenzione ICSID rispetto al riconoscimento e all'esecuzione del lodo senza creare però un corrispondente diritto a rivendicare l'esecuzione di tali obblighi da parte del Regno Unito. Tuttavia, ciò è discutibile. Ai sensi dell'art. 48 del Progetto di articoli della Commissione di diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti⁶⁰, anche uno Stato diverso da uno Stato leso ha il diritto di invocare la responsabilità di un altro Stato a condizione che l'obbligo violato sia dovuto nei confronti di un gruppo di Stati che comprende lo Stato leso e sia istituito per la tutela di un interesse collettivo del gruppo considerato (art. 48, par. 1, lett. a).

Come riconosciuto dalla Corte Suprema del Regno Unito al punto 106 della sua sentenza, l'art. 54 crea un siffatto obbligo per la tutela di un interesse collettivo, vale a dire la creazione di un sistema che incoraggi gli investimenti garantendo che i risarcimenti siano riconosciuti in tutti gli Stati parte della Convenzione ICSID. Tali Stati potrebbero, quindi, richiedere anche al Regno Unito di eseguire il lodo considerato.

Secondo l'AG, la tesi sostenuta dalla Corte Suprema secondo cui l'art. 54 crea obblighi *erga omnes* nei confronti di tutti gli Stati contraenti della Convenzione

⁵⁸ Conclusioni dell'Avvocato generale EMILIOU, cit., punto 144.

⁵⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale EMILIOU, cit., punto 147.

⁶⁰ Sul Progetto di articoli, v.

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf.

ICSID non è fondata in quanto la Corte Suprema si è basata (unicamente) sui lavori preparatori della Convenzione per affermare questa conclusione⁶¹. L'AG ha osservato che la Corte Suprema del Regno Unito non avrebbe dovuto fare riferimento solo ai lavori preparatori della Convenzione ICSID nel valutare se l'art. 54 della Convenzione ICSID possa creare obblighi per tutti gli Stati contraenti⁶². Egli ha osservato, inoltre, che i lavori preparatori invocati dalla Corte Suprema evidenziano soltanto l'esistenza di un interesse di carattere generale delle Parti contraenti della Convenzione ICSID al rispetto dell'accordo. Tuttavia, resta il fatto che rifarsi ai lavori preparatori è un metodo legittimo di interpretazione previsto dall'art. 32 CVDT. Si tratta, però, di un mezzo di interpretazione che ha natura complementare. Ciò significa che l'analisi della Corte Suprema del Regno Unito dell'art. 54 della Convenzione ICSID, che si basa sul significato e sulla formulazione ordinari della disposizione in questione nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo della Convenzione nel rispetto della CVDT, sarebbe valida anche senza il riferimento ai lavori preparatori.

L'AG Emiliou sembra contestare la conclusione secondo cui l'art. 54 crea obblighi nei confronti di tutti gli Stati contraenti, nonostante il fatto che questa tesi sia sostenuta dalle fonti da lui citate. Il Commentario all'art. 42 del Progetto di articoli sulla Responsabilità internazionale degli Stati⁶³ – richiamato nelle Conclusioni dell'AG Emiliou⁶⁴ – stabilisce che un trattato multilaterale prevede tipicamente un quadro di regole applicabili a tutti gli Stati parti, vale a dire obblighi collettivi. Solo in alcuni casi, però, il trattato multilaterale può prevedere obblighi di natura bilaterale. Gli obblighi contenuti in un trattato multilaterale possono essere ricostruiti secondo lo schema della reciprocità (da cui la nozione di trattato multilaterale «as a bundle of bilateral rights and obligations» proposta in dottrina⁶⁵). A tal riguardo, l'AG sembra aver presupposto che l'art. 54 della Convenzione ICSID, in via eccezionale, crei obblighi di natura solo bilaterale senza però addurre alcun argomento a favore di tale tesi per la sua applicazione nel caso di specie. Ciò ci porta ad affermare che ciascun trattato multilaterale deve essere esaminato individualmente, in conformità con le regole di interpretazione del trattato stabilite negli artt. 31 e 32 CVDT, al fine di valutare se stabilisce obblighi collettivi o bilaterali. Tale esame non sembra essere stato svolto dall'AG. Secondo l'AG Emiliou⁶⁶, nell'interpretare l'art. 54 della Convenzione ICSID, la Corte Suprema del Regno Unito non ha tenuto conto del fatto che gli obblighi la cui violazione ha dato origine al lodo derivavano dal TBI Romania-Svezia e che l'art. 8, c. 6, imponeva anche alla Romania il dovere di eseguire il lodo. Secondo l'AG Emiliou,

⁶¹ Conclusioni dell'Avvocato generale EMILIOU, cit., punti 107, 108.

⁶² *Ivi*, punti 147, 148.

⁶³ International Law Commission, *Commentaries to the draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts*, 2001, p. 298.

⁶⁴ Conclusioni dell'Avvocato generale EMILIOU, cit., punto 99.

⁶⁵ B. SIMMA, *Bilateralism and Community Interest in the Law of state Responsibility*, in Y. DINSTEIN, M. TABORY (eds.), *International Law at a Time of Perplexity: Essays in Honor of Shabtai Rosenne*, 1989, pp. 821-822. Si pensi al Trattato sulla Carta dell'Energia, per cui la stessa Corte di giustizia ha affermato che esso contiene un insieme di obblighi bilaterali. Corte giust., Grande Sezione, 2 settembre 2021, causa C-741/19, *Repubblica di Moldova c. Komstroy LLC*, cit., punto 64.

⁶⁶ Conclusioni dell'Avvocato generale EMILIOU, cit., punti 150-157.

come confermato dalla Corte di giustizia, se la Corte Suprema del Regno Unito avesse tenuto conto del TBI Svezia-Romania, essa sarebbe arrivata alla conclusione che l'art. 54 non poteva creare diritti a favore di Stati terzi. Una simile conclusione non appare però del tutto convincente. Il TBI in questione, coinvolgendo solo due delle parti dell'ICSID, ed essendo stato concluso più di trent'anni dopo la Convenzione ICSID, non sembra (né può) offrire alcuna indicazione su come interpretare l'art. 54.

Pertanto, secondo l'AG Emiliou, da una parte, il giudice nazionale di uno Stato membro dell'UE a cui è richiesta l'esecuzione del lodo (come la Corte Suprema del Regno Unito nel caso di specie) sarebbe vincolato al rispetto del diritto dell'UE. Dall'altra parte, però, il giudice nazionale dovrebbe comunque dare attuazione al diritto internazionale, ovvero alla Convenzione ICSID, che non sembra garantire maggiori margini di manovra. La Convenzione ICSID, di cui gli Stati membri dell'UE sono parti contraenti, impone a tutti gli Stati parte della Convenzione di riconoscere e di dare esecuzione ai lodi arbitrali ICSID come se si trattasse di sentenze definitive di diritto interno, senza che vi sia la possibilità di riesaminare il caso attraverso rimedi diversi da quelli offerti dalla Convenzione stessa, includendo anche un eventuale rinvio pregiudiziale. Gli articoli 53 e 54 della Convenzione, quindi, non permettono ai giudici nazionali di rimettere in discussione il lodo. Inoltre, l'applicazione della giurisprudenza *Achmea* anche alla sentenza qui in commento aggrava il contrasto tra i meccanismi di arbitrato investitore-Stato all'interno dell'Unione e il diritto dell'UE, proprio per via degli obblighi di cui agli artt. 53 e 54 della Convenzione ICSID in materia di riconoscimento ed esecuzione del lodo a cui gli Stati membri dell'Unione sono tenuti al rispetto. Bisogna anche evidenziare che nella causa *Achmea*, la Corte aveva avuto occasione di esaminare la questione poiché l'arbitrato era stato istituito secondo le regole UNCITRAL, che non impediscono di impugnare il lodo davanti al giudice nazionale dello Stato ove ha sede l'arbitrato, se previsto dalle norme di quell'ordinamento. Tuttavia, poiché nella causa qui in commento ci troviamo di fronte ad un lodo ICSID e non UNCITRAL, la causa *Achmea* risulta poggiare su presupposti diversi rispetto al caso qui in commento. La Commissione europea aveva sottolineato nella sentenza *Achmea* il rischio rappresentato dall'applicazione dell'art. 54 TFUE per l'autonomia del diritto dell'UE. La Corte di giustizia non ha, però, affrontato adeguatamente questo punto nella sentenza *Commissione c. Regno Unito e Irlanda del Nord*, mentre l'AG Emiliou ha semplicemente avallato le preoccupazioni della Commissione. A nostro avviso, pertanto, le Conclusioni dell'AG Emiliou e quanto affermato dalla Corte di giustizia in merito all'applicazione dell'art. 351 TFUE non risolvono il contrasto tra il diritto dell'UE e il diritto internazionale, il quale è reso ancora più problematico dall'autonomia del diritto dell'Unione sulla scia della giurisprudenza *Achmea*.

7. Considerazioni conclusive

Nella sentenza *Commissione c. Regno Unito e Irlanda del Nord* la Corte di giustizia ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 351, 1° c. del TFUE, la condizione

necessaria affinché una norma di diritto dell'Unione europea sia ritenuta inoperante in virtù di un obbligo precedentemente assunto da parte di uno Stato membro nei confronti di uno Stato terzo, è che tale Stato terzo tragga, dall'obbligo in questione, diritti di cui può esigere il rispetto da parte dello Stato membro in questione. La Corte Suprema del Regno Unito ha ritenuto che ciascuno Stato terzo, che sia parte della Convenzione ICSID, ha il diritto di far eseguire il lodo dai tribunali del Regno Unito, senza che ciò sia pregiudicato dalle disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. La Corte di giustizia, invece, nella sua sentenza ha contestato tale argomentazione, aderendo alle Conclusioni dell'AG Emiliou, distinguendo tra l'«interesse puramente fattuale» che tutte le Parti hanno all'esecuzione dei lodi arbitrali secondo la Convenzione ICSID e l'esistenza di un «diritto» ai sensi dell'art. 351, 1° c. TFUE, della Parte contraente all'esecuzione di un lodo⁶⁷.

L'indagine svolta ha consentito di evidenziare la volontà, da parte della Corte di giustizia, di consolidare la sua giurisprudenza elaborata nelle cause *Achmea* e *Komstroy*, nell'ambito delle quali era già stata affermata l'applicazione del diritto dell'UE alle controversie intra-UE tra investitori e Stato a scapito della protezione offerta dai trattati bilaterali e multilaterali sugli investimenti. Sebbene l'autonomia del diritto dell'Unione sia menzionata espressamente solo una volta nella sentenza qui commentata, è possibile sostenere che sia proprio l'interpretazione ampia di tale principio da parte della Corte alla base della posizione assunta nei confronti dell'applicazione della Convenzione ICSID ai sensi dell'art. 351, c. 1 del TFUE.

L'atteggiamento di chiusura della Corte di giustizia rispetto a possibili interferenze del diritto internazionale sull'applicazione del diritto dell'UE nelle controversie sugli investimenti intra-UE solleva peraltro alcuni dubbi proprio in merito alla protezione dell'autonomia del diritto dell'UE. L'approccio adottato dalla Corte di giustizia sembra infatti riflettere un'interpretazione apodittica e circolare dell'art. 344 TFUE. Tale disposizione, peraltro richiamata solo nella parte introduttiva, sembra avere solo una funzione protettiva dell'autonomia dell'Unione, senza che la Corte provi a contestualizzarla con il rispetto degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione ICSID e rischia di porre in conflitto le previsioni di cui agli artt. 344 TFUE e 351 TFUE. Quest'ultima disposizione lascia proprio in capo agli Stati membri dell'Unione la risoluzione degli eventuali profili di incompatibilità degli obblighi derivanti da precedenti accordi internazionali (come la Convenzione ICSID) con il diritto dell'UE. L'interpretazione circolare dell'art. 344 TFUE, tratta implicitamente dalle sentenze *Achmea* e *Komstroy*, sembra far perdere di significato l'art. 351 TFUE che è stato inserito nel Trattato proprio per risolvere le antinomie tra obblighi dell'UE e obblighi internazionali.

Nella sentenza in commento, la Corte ha avuto l'opportunità di esprimersi sul rapporto tra il diritto dell'UE e la Convenzione ICSID. Il problema del rapporto tra l'art. 351 TFUE e l'art. 54 della Convenzione ICSID è suscettibile di creare una frattura tra diritto dell'UE e diritto internazionale che sembra difficile da ricomporre. Una volta stabilito che il giudice nazionale sia tenuto a non dare esecuzione al lodo in contrasto con il diritto dell'UE, bisogna chiedersi se ci siano altre norme o principi di diritto dell'Unione (come quello di leale cooperazione)

⁶⁷ *Ivi*, punto 76.

che possano evitare al giudice nazionale di venir meno agli obblighi internazionali che vincolano lo Stato membro.

La sentenza in commento dimostra che gli Stati membri rischiano di subire gli effetti negativi dell'incomunicabilità tra l'ordinamento dell'UE e quello internazionale. Gli effetti della giurisprudenza *Achmea*, i quali sono vincolanti per gli Stati membri dell'Unione, sono ostacolati dagli impegni stabiliti nella Convenzione ICSID. In tal senso, l'art. 54 della Convenzione rappresenta un ostacolo all'applicazione dell'art. 351 TFUE e alla protezione del principio di autonomia del diritto dell'UE.